



COMUNE DI RONCEGNO TERME

Provincia di Trento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 del 06/02/2024**

**OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI
E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - ANNUALITA' 2021. LEGGE
27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. - CAR 20013 - LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO**

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di Febbraio alle ore 17:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Mirko Montibeller la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto Giabardo .

Intervengono i Signori:

N.	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	MONTIBELLER MIRKO	X	
2	Vice Sindaco	GIOVANNINI CORRADO	X	
3	Assessore	BERNARDI LORENZO		X
4	Assessore	FRAINER MARINA	X	
5	Assessore	SARTORI ALESSIA	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - ANNUALITA' 2021. LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. - CAR 20013 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *"65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";*

Visto il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 Euro 49.085,64.-, per l'annualità 2021 Euro 32.724,00.-, per l'annualità 2022 Euro 32.724,00.-;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Considerato che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

Rilevato che:

- i comuni possono utilizzare i contributi del Fondo di cui al D.P.C.M 24 settembre 2020 per realizzare azioni in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche relative ai medesimi settori nel territorio comunale;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

- le azioni di sostegno economico previste dal D.P.C.M 24 settembre 2020 possono ricomprendere sia l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, sia iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;

- gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013, come prorogato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 02/07/2020;

Considerati i chiarimenti forniti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione in merito alle principali problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione del D.P.C.M. in parola;

Dato atto che i predetti chiarimenti specificano che per attività in ambito commerciale si fa riferimento alla definizione della materia "commercio" contenuta nell'art. 39 del D.Lgs. 112/1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 59/1997 e che per attività artigianali, si fa riferimento alla definizione contenuta nella L. quadro per l'artigianato n. 443/1985;

Ritenuto che in relazione a quanto sopra e alla specificità del proprio territorio e alla realtà economica locale, sono stati individuate destinatarie degli aiuti le imprese in possesso dei seguenti codici di attività ATECO a titolo principale o secondario, come risultante dalla visura estraibile dal Registro delle Imprese:

- 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli", esclusi i codici 45.2 e 45.40.3;

- 46 "commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)" esclusi 46.1;

- 47 "commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)";

- 56 "attività dei servizi di ristorazione", esclusi i codici che non prevedono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- in alternativa al possesso dei codici ATECO sopra elencati, le imprese iscritte presso l'Albo Imprese Artigiane della C.C.I.A.A.;

Considerata la risposta n. 37 dell'11.01.2021 dell'Agenzia delle entrate in cui si evidenzia che tali contributi possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Tabella - allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "domande per il conseguimento di sussidi" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;

Vista la propria precedente Delibera di Giunta n. 83 del 23/06/2023 che approvava il Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche per la seconda annualità (2021), predisponendo un fondo di Euro 32.724,00.-;

Vista la propria precedente Delibera di Giunta n. 153 del 23/11/2023 che approvava la graduatoria delle domande, determinandone la completa ammissibilità e la totale finanziabilità, e rimandava a successivo atto la liquidazione dei contributi;

Ritenuto opportuno ricordare che:

- visto il numero di domande pervenute e ammissibili, pari a 19;
 - visto il totale dell'importo dei contributi richiesti e concedibili, pari ad Euro 28.462,52.-;
 - visto il budget predisposto per l'annualità 2021, pari ad Euro 32.724,00.-;
- tutte le domande di contributo pervenute possono essere interamente finanziate;

Acquisito per ciascun richiedente il codice CUP e registrato l'aiuto sulla piattaforma rna, acquisendo pertanto per ciascun richiedente il relativo codice COR;

Ritenuto necessario procedere alla comunicazione ad ogni impresa richiedente il risultato della graduatoria, inviando i relativi moduli da compilare per la richiesta di liquidazione di contributo;

Ritenuta la documentazione pervenuta dai richiedenti sufficiente alla liquidazione del contributo concesso con precedente deliberazione n. 153 dd. 23/11/2023;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale, e il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti:

- il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- la Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- l'art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
- la L.P. del 30 novembre 1992 n. 23;
- il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con LR 03.05.2018, n. 2 e ss.mm;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28/12/2023 con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2024-2026, bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 dd. 28/12/2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026 (competenza e residui);

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 24/01/2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere con la liquidazione dei contributi concessi con precedente deliberazione n. 153 dd. 23/11/2023, a presentazione di DURC regolare;
3. Di dare atto che il totale dei contributi concedibili risulta essere pari ad Euro 28.462,52.- e pertanto tutte le domande risultano completamente finanziabili;
4. Che la spesa relativa al suddetto bando è già stata impegnata al capitolo 11530/0 cod.bil. 1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 32.724,00.- (quota relativa all'anno 2021) (imp. n. 10298/2023);
5. Di dare atto che è stato individuato per ciascun soggetto finanziato il codice CUP e il codice identificativo COR, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
6. Di dare atto che i contributi concessi sono soggetti a ritenuta del 4%, così come descritto nel bando;
7. Di dare atto che il monitoraggio dei contributi liquidati sarà effettuato, ai sensi dell'art. 6 del DPCM24/09/2020, attraverso l'inserimento dei dati attraverso il sistema Simonweb;
8. di dare mandato al RUP di provvedere all'adozione degli atti necessari e derivanti dalla pubblicazione del suddetto bando evidenziando inoltre che in sede di assegnazione ed erogazione dei contributi alle imprese per il bando in oggetto dovranno trovare applicazione tutte le disposizioni previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020;
9. di procedere, successivamente all'approvazione della presente deliberazione, alla pubblicazione all'Albo del Comune di Roncegno Terme e nella specifica partizione di "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico del Comune la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di procedere in tempi ristretti;

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L. R. n. 2 di data 3 maggio 2018;

b) ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Mirko Montibeller

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario Comunale
Dott. Alberto Giabardo